

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PENALISTICHE¹

Art. 1 – Costituzione del Dipartimento

Il *Dipartimento di Scienze Penalistiche* è costituito dai professori, dai ricercatori e dal personale non docente che concorrono allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca connesse con il Dipartimento stesso.

Fanno inoltre parte del Dipartimento gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che vi svolgono l'attività e, limitatamente alla durata del contratto o dell'assegno, i professori a contratto e i titolari di contratto di ricerca o assegno di ricerca, che operano presso il Dipartimento.

Art. 2 - Nuove adesioni

L'afferenza di nuovi membri al Dipartimento potrà avvenire all'inizio di ogni anno accademico. Le domande di afferenza dovranno essere presentate al Direttore di Dipartimento entro il 30 settembre. L'accoglimento delle domande sarà deciso dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle congruità dell'area di ricerca del Dipartimento e delle competenze ed esperienze specifiche di ogni aspirante. Il Direttore comunicherà al Rettore ogni accoglimento di richiesta di afferenza.

I professori a contratto ed i docenti e ricercatori di nuova nomina potranno ottenere l'afferenza anche in corso di anno accademico, presentando la domanda entro il trentesimo giorno successivo alla presa di servizio.

Art. 3 – Revoca di adesione

Chi intende revocare l'adesione al Dipartimento per il successivo anno accademico deve comunicare la decisione al Direttore entro il 30 Luglio. La revoca diviene effettiva all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

Organi del Dipartimento sono: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Nel Dipartimento possono essere costituite sezioni. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle sezioni sono specificata nell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5 – Direttore e Vice Direttore del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento è eletto di norma tra i professori di ruolo di I fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, dai componenti il consiglio, ed è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei relativi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila all'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto dell'Università di Parma e dai regolamenti vigenti. Il Direttore resta in carica per quattro anni accademici e non può

¹ Testo approvato con D.R. 1209 del 17 giugno 2002.

essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Se nel corso del quadriennio si dovesse per qualunque motivo provvedere ad una nuova nomina, il mandato del nuovo Direttore sarà limitato al periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza del quadriennio. Il Direttore cura la pubblicazione delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente e dà disposizioni per la loro applicazione.

Il Direttore del Dipartimento designa tra i professori del Dipartimento, facenti parte della Giunta, un Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza temporanea o di temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per la durata del mandato del Direttore. Qualora l'assenza o l'impedimento del Direttore si prolunghino oltre un anno, il Direttore decade.

Art. 6 – Consiglio di Dipartimento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- tutti i professori ufficiali ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- una rappresentanza del personale non docente pari al 10% del Personale Tecnico Amministrativo con un minimo di due;
- un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che svolgano l'attività nel Dipartimento, eletto per la durata di un anno accademico;
- un rappresentante dei titolari di contratto o assegno di ricerca che svolgano l'attività nel Dipartimento, eletto per la durata di un anno accademico.

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze siano espresse.

Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento anche con funzioni di Segretario verbalizzante (art. 111, D.P.R. 567)

In caso di impedimento o di assenza del Segretario amministrativo, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio di Dipartimento, designato dal Direttore, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico affare. La sostituzione deve essere riportata in verbale.

Le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono quelle assegnate dalle leggi, dallo Statuto dell'Università di Parma e dai regolamenti vigenti. Il Consiglio, su iniziativa del Direttore, stabilisce le norme che disciplinano l'accesso ai locali del Dipartimento, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno 3 volte all'anno: entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo. Entro il 15 giugno per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche; entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria, quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del consiglio o della maggioranza dei membri della giunta, il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta indicante giorno, ora, luogo ed ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data di riunione, e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In seconda convocazione (da tenersi quantomeno nella giornata successiva), peraltro, è sufficiente che intervenga un terzo degli aventi diritto. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Direttore può convocare con mezzo idoneo anche per il giorno successivo la

riunione del Consiglio; in tal caso, la seconda convocazione può essere disposta anche due ore dopo la prima convocazione.

Il Segretario amministrativo con funzioni di Segretario verbalizzante fa parte a tutti gli effetti del Consiglio di Dipartimento.

Per la formulazione di pareri concernenti la chiamata di professori di prima fascia partecipano alla riunione i soli professori di prima fascia. Per la formulazione di pareri concernenti la chiamata di professori di seconda fascia partecipano alla riunione i soli professori di prima e seconda fascia.

In apertura di seduta, ciascun membro del Consiglio può chiedere l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Verbale delle riunioni

Il Segretario del Consiglio redige verbale provvisorio delle riunioni. Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante in chiusura della seduta. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione.

Art. 9 – Votazioni del Consiglio

Le mozioni sono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia maggiore della somma dei voti contrari e astenuti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quarto dei membri presenti, la nomina dei componenti di tutti i comitati e commissioni costituite dal Consiglio di Dipartimento per lo studio, l'elaborazione di proposte o quanto altro di interesse scientifico, didattico o organizzativo, avviene con voto limitato e segreto. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti giudizi su persone.

Art. 10 – Giunta

La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, da tre professori fuori ruolo e da due ricercatori e da un membro del personale non docente, diverso dal Segretario Amministrativo eletti con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

L'elezione della Giunta avviene solo dopo l'elezione del Direttore. Fa parte della Giunta anche il Segretario amministrativo.

La Giunta dura in carica quattro anni ed è validamente costituita anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze siano state espresse o siano complete.

Le attribuzioni della Giunta sono quelle assegnate dalle leggi, dallo Statuto dell'Università di Parma e dai regolamenti vigenti.

Art. 11 – Riunioni della Giunta

La Giunta è convocata dal Direttore quanto ritenuto necessario oppure a richiesta scritta e motivata da almeno 2 suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Per la validità della riunione è necessario che la convocazione sia avvenute mediante comunicazione scritta ai membri indicando giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza almeno due giorni prima della data di riunione e che intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Segretario amministrativo svolge le funzioni di Segretario della Giunta e cura la verbalizzazione delle riunioni. I verbali di Giunta sono consultabili da tutti i membri del Dipartimento.

Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento per le votazioni del Consiglio.

Art. 12 – Sezioni

Nell'ambito del Dipartimento possono essere costituite Sezioni, definite dalla aggregazione di docenti e ricercatori caratterizzati da omogeneità scientifico-disciplinare.

La costituzione delle Sezioni è deliberata dal consiglio di Dipartimento con maggioranza assoluta degli aventi diritto. Una volta costituita, la Sezione può essere soppressa con delibera del Consiglio di Dipartimento espressa dalla maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto.

L'afferenza alle Sezioni avviene per opzione in fase di costituzione delle stesse o su domanda nelle fasi successive. L'accettazione della domanda è subordinata all'assenso della maggioranza assoluta dei componenti della Sezione.

Non è consentita l'appartenenza contemporanea a più di una sezione.

Il Consiglio di Dipartimento assegna alle Sezioni lo spazio, le strutture ed il personale necessario per le loro attività nei limiti delle concrete obiettive disponibilità.

Le Sezioni non possono avere in nessun caso autonomia amministrativa e di spesa, né organi di governo propri.

I componenti della Sezione eleggono il responsabile di Sezione.

I responsabili di Sezione coadiuvano il Direttore nella custodia e manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.

Art. 13 – Elezioni

Nel semestre precedente la scadenza dei rispettivi mandati, non meno di 60 giorni prima della scadenza stessa, il Decano del Dipartimento convoca le assemblee degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Direttore, della Giunta e dei rappresentanti nel Consiglio di dipartimento del personale non docente e degli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca. Le elezioni si svolgeranno entro i 30 giorni successivi a cura di commissioni elettorali composte da tre membri designati dalle assemblee stesse.

Tutte le votazioni si svolgeranno con voto segreto e limitato e saranno valide se vi avranno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalle norme di legge.

In caso di parità di voto, ove non altrimenti specificato dalle norme di legge statutarie e regolamentari vigenti, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

In caso di dimissioni o di assenza non giustificata che si prolunghi per oltre tre sedute consecutive di un membro della Giunta o di un rappresentante delle componenti del Consiglio di Dipartimento, subentrerà il primo dei non eletti della stessa componente. In caso di assenza dei primi non eletti, si provvede alla sostituzione mediante elezioni parziali ristrette alla categoria interessata. Le elezioni per la sostituzione devono essere indette entro 30 giorni dalla vacanza del posto. I membri che subentrano completano il mandato in corso.

Laddove nell'ambito di una singola rappresentanza il numero degli eleggibili sia pari al numero delle persone effettivamente afferenti al dipartimento e in concreto eleggibili, non si procederà all'elezione per quella fascia di appartenenza, e si considereranno elette quelle persone in concreto eleggibili.

Art. 14 – Servizi generali

I servizi generali del Dipartimento sono: amministrazione, biblioteca.

Il regolamento di funzionamento dei servizi, fatte salve le normative di carattere generale, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta.

Il piano annuale delle ricerche del Dipartimento è costituito:

- a) da un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, approvato dalla maggioranza degli aventi diritto, in relazione ai fondi specificatamente ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università (art. 86, comma 5 del D.P.R. 382/80);
- b) dall'insieme delle ricerche individuali o di un gruppo compatibile con le strutture del Dipartimento, finanziati dal MIUR o da altri Enti, in accordo con il principio di autonomia dei docenti e dei ricercatori (art. 85, comma 1 del D.P.R. 382/80);
- c) dai contratti e convenzioni di ricerca affidati dall'Università al Dipartimento.

In relazione a quanto sopra specificato, tutti i membri del Dipartimento sono tenuti a fare pervenire per conoscenza al Direttore, che ne dovrà informare la Giunta ed il Consiglio, copia della richiesta e dei programmi di ricerca e delle proposte di contratti e convenzioni relative ad attività da svolgersi nel Dipartimento, anche nel caso che i fondi relativi allo svolgimento delle ricerche siano gestiti da Enti finanziatori esterni al Dipartimento.

Art. 16 – Garanzie

Ogni membro del Dipartimento ha diritto d'accesso a tutte le informazioni in possesso del Direttore o del Segretario amministrativo che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, fatte salve le necessità di tutelare le eventuali esigenze di riservatezza.

Il Consiglio, con la maggioranza degli aventi diritto, può votare la sfiducia sull'operato del Direttore o della Giunta. L'organo che ha ricevuto la sfiducia deve rimettere il mandato.

Art. 17 – Modifiche di regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di dipartimento di cui all'art. 6 aventi diritto di voto.

Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere comunicata a cura del Direttore alle competenti autorità accademiche e sarà resa operante da apposito decreto rettorale.